LICEO "LUIGI PIETROBONO" DI ALATRI

Classico linguistico scientifico sociopsicopedagogico
P.zza S.maria Maggiore 03011 Alatri



CAPITOLO 1: LA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art.1. Il Liceo "Luigi Pietrobono" costituisce una comunità composta da studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico, ausiliario e genitori; tutti i membri della comunità hanno pari dignità e sono investiti, ognuno nel proprio ruolo, di uguale responsabilità per il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo seguente.

Art.2. FINALITÀ

La comunità scolastica del Liceo opera affinché si raggiungano le seguenti finalità:

- a) Attuazione del diritto allo studio, da realizzarsi nel pieno sviluppo delle capacità critiche ed intellettuali dell'allievo, promuovendo le più idonee iniziative atte ad eliminare tutte le cause di natura economica ed ambientale, pregiudizievoli dell'esercizio di tale diritto ed all'eguaglianza di tutti gli studenti.
- b) La formazione civile, morale, culturale, socio-politica dell'allievo nel pieno rispetto delle norme sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
- c) L'attuazione di iniziative atte allo sviluppo dello spirito di collaborazione tra le varie componenti, anche in rapporto con le più vaste comunità locali, con le forze sociali, economiche e del mondo del lavoro, con le altre istituzioni scolastiche e civili, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- d) L'attuazione del diritto dovere degli insegnanti all'aggiornamento ed al perfezionamento culturale e professionale.

CAPITOLO 2: COMPONENTI E SOGGETTI DEL LICEO

Art.3. DIRITTI

I membri di ciascuna componente godono della libertà di opinione, di espressione, di associazione e di riunione, nell'ambito delle norme vigenti e delle disposizioni del presente regolamento; tutta la comunità scolastica garantisce l'esercizio di dette libertà.

Art.4. GLI STUDENTI

Tutti gli studenti del Liceo hanno uguale diritto allo studio. Nei loro rapporti reciproci e con gli altri membri della comunità hanno il diritto dovere ad uguale rispetto e trattamento. E' diritto degli alunni ricevere un insegnamento costantemente aggiornato, coerente al PIANO OFFERA FORMATIVA approvato all'inizio dell'anno scolastico, aperto al dibattito ed alla collaborazione, rispettoso della coscienza morale e critica di ognuno e delle loro famiglie della criticità della cultura, della pluralità delle opinioni e della libertà di espressione. Tutti gli alunni hanno il diritto di usare, nello svolgimento dell'attività scolastica, le attrezzature didattiche della scuola, secondo quanto previsto da successive disposizioni del presente regolamento. Gli studenti hanno diritto dovere di partecipare con impegno alle lezioni ed alle altre attività proposte nella scuola attraverso l'uso dei vari strumenti messi a loro disposizione nel pieno rispetto dei locali e delle attrezzature scolastiche. Per quanto non specificato si rimanda all'art.2 dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti".

Gli studenti sono tenuti all'obbligo della presenza in classe durante le ore di lezione salvo le eccezioni previste dalle norme vigenti.

Art.5. I DOCENTI

I docenti svolgono l'attività didattica ed educativa ed adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione, in conformità alle leggi che li riguardano, avendo garantita la libertà di insegnamento, nel rispetto dell'evoluzione della personalità e delle idee dell'allievo, allo scopo di promuoverne, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali , il pieno sviluppo e la formazione umana e critica.

All'inizio di ogni anno scolastico, ogni docente predispone la programmazione didattica riguardante l'intero anno scolastico, la discute in sede di Collegio dei Docenti e nei Consigli di Classe ai fini della definizione del P.O.F.

Una copia della programmazione approvata, deve rimanere depositata presso la segreteria ed una messa in visione all'Albo della scuola. Gli incontri con i genitori vengono programmati, per tutto l'anno scolastico, dal Collegio dei Docenti entro il mese di ottobre, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art.6. IL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO AUSILIARIO (ATA)

Le mansioni del personale A.T.A. sono essenziali ai fini del corretto funzionamento della scuola e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica.

Art.7. I GENITORI

Tutti i genitori degli alunni del Liceo hanno il diritto dovere di partecipare alla vita della scuola interessandosi all'attività scolastica dei propri figli e seguendone la formazione educativa mediante la partecipazione agli OO.CC., alle Assemblee altre iniziative promosse dalla scuola, secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente Regolamento.

Ogni genitore ha diritto di visitare i locali scolastici destinati alla classe del figlio, in orario non di lezione, preventivamente concordato con la Presidenza. Eventuali osservazioni o suggerimenti possono essere formulati al Consiglio d'Istituto.

CAPITOLO 3: GLI ORGANI COLLEGIALI

Art.8. DISPOSIZIONI GENERALI

Gli Organi Collegiali operanti nel Liceo sono i seguenti:

- a) Consiglio di Istituto;
- b) Giunta Esecutiva;
- c) Collegio dei Docenti;
- d) Consigli di Classe:
- e) Commissione Elettorale;
- f) Organo di Garanzia

inoltre, se costituiti,:

- g) Comitato degli studenti;
- h) Comitato dei genitori.

Sono inoltre operanti altre Commissioni, costituite dai precedenti OO.CC., per un migliore funzionamento della scuola.

Gli Organi Collegiali vengono convocati mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno consegnato ai singoli membri ed affisso all'Albo. Le convocazioni degli OO.CC. devono essere disposte almeno cinque giorni prima delle riunioni, fatte salve le eventuali necessità di aggiornamento.

Dal momento in cui viene inviato l'avviso, in segreteria deve essere depositato ogni materiale a cui l'o.d.g. faccia riferimento, ed i membri degli Organi Collegiali possono prenderne visione.

Di ogni riunione si redige verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art.9. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri.

Art.10. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. L'affissione avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione, con data di affissione e firma del Preside, deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori saranno depositati in segreteria e per dieci giorni saranno esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art.11. CONSIGLI DI CLASSE

I consigli di classe costituiscono la sede più diretta di confronto tra le componenti della comunità scolastica: studenti, docenti, genitori.

Il consiglio di classe è composto dai docenti della stessa ed è presieduto da Preside o da un docente, membro del consiglio, da esso delegato.

Fanno altresì parte del consiglio di classe due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

Il consiglio di classe è convocato dal Preside di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di classe si riunisce, di regola, secondo il piano annuale delle attività, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Le funzioni di segretario del consiglio di classe sono attribuite dal Preside ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Il consiglio di classe viene nominato con provvedimento del Preside.

Art.12. CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

- a) Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica fino a 900 alunni risulta costituito da 19 componenti così suddivisi:
- il Preside come membro di diritto.
- 8 rappresentanti del personale docente,
- 2 rappresentante del personale non docente,
- 4 rappresentanti dei genitori degli alunni,
- 4 rappresentanti degli studenti.
- b) La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal Preside.
- c) Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio stesso su richiesta della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti.
- d) Per le convocazioni straordinarie l'ordine del giorno è predisposto dai proponenti.
- e) Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in materia di bilancio preventivo, conto consuntivo, acquisti.
- f) I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del personale non docente dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti da tutti gli studenti iscritti.
- g) Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano nel campo medico, psicopedagogico e dell'orientamento.
- h) Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
- i) Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un non docente, da un genitore e da uno studente.
- I) Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Preside che la Presiede e il Direttore dei servizi amministrativi che svolge anche funzioni di segretario.
- m) Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni
- n) La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri del Consiglio e mediante affissione all'Albo di apposito avviso. In ogni caso, l'affissione all'Albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'Organo Collegiale.
- o) Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che, nel corso del triennio, perdono i requisiti per essere eletti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
- p) La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
- q) Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio di Istituto.

Art.13. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

- a) Formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica.
- b) Agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
- c) Adotta provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.
- d) Provvede alla valutazione periodica e finale degli alunni. Tale competenza spetta al consiglio di classe insediato con la sola presenza dei docenti.

Art.14. ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- a) Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del Liceo.
- b) Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, per quanto concerne l'organizzazione delle attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
- c) Adotta il Regolamento di Istituto.
- d) Delibera gli acquisti, i rinnovi e la conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie; delibera altresì l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni.
- e) Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali.
- f) Delibera i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero e sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione.
- g) Promuove contatti con le altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze; intraprende con esse eventuali iniziative di collaborazione.
- h) Delibera la partecipazione del Liceo ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo.
- i) Delibera forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal Liceo.
- l) Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe.
- m) Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto predisponendo una relazione annuale per il Provveditorato agli Studi e per il Consiglio Scolastico Provinciale.

Art.15. ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

- a) Predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
- b) Prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso.
- c) Predispone l'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio di Istituto.
- d) Cura l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Istituto.
- e) Ha competenza a quantificare i danni in caso di risarcimento a carico degli alunni.

Art.16. PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- a) Le riunioni del Consiglio di Istituto sono pubbliche per tutte le componenti della scuola ed esterne ad essa, salvo nel caso di discussione relativa a singole persone.
- b) Il pubblico non può intervenire nei lavori del consiglio se non attraverso mozioni scritte al presidente da parte del relatore o del presentatore della mozione stessa.
- c) Le mozioni pubbliche verranno esaminate e discusse dopo che il consiglio ha deliberato l'Ordine del Giorno della seduta.
- d) La pubblicità delle sedute è rapportata alla disponibilità di spazio. Nella eventualità di una estesa volontà di genitori, studenti e cittadini di assistere alle sedute, si studierà come regolamentarne la presenza nella maniera più estesa possibile.

Art.17. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- a) Nella prima seduta, il consiglio è presieduto dal Preside ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.
- b) E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio.

- c) Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- d) A parità di voti, la votazione si dovrà ripetere fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.
- e) Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art.18. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

- a) L'organo collegiale è validamente costituto anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- b) Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
- c) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
- d) La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art.19.CATEGORIE DI ELEGGIBILI NEI SINGOLI ORGANI COLLEGIALI

- a) L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
- b) L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni o a chi ne fa legalmente le veci.
- c) L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti qualunque sia la loro età.

Art.20. DECADENZA DALLA CARICA

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dal successivo articolo.

Art.21. SURROGA DEI MEMBRI CESSATI

- a) Per la sostituzione dei membri eletti negli organi collegiali a durata pluriennale venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
- b) In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
- c) I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art.22. ELEZIONI

- a) Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori.
- b) Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore ad uno.
- c) Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
- d) Le liste dei candidati che saranno contrassegnate da numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione, possono essere presentate da due elettori ove questi siano inferiori a 20; da un decimo degli elettori ove questi non siano superiori a 100 ma superiori a 20; da 20 elettori se questi sono più di 100.

- e) Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.
- f) Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
- g) Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero dei seggi sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiore ad un terzo del numero dei seggi da attribuire.
- h) Il voto è personale, libero e segreto.

Art.23. SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

- a) Le elezioni si svolgeranno secondo quanto stabilito nell'O.M. emanata in merito.
- b) La propaganda elettorale, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione.
- c) Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinti per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

CAPITOLO 4: LE ASSEMBLEE

Art.24. DISPOSIZIONI GENERALI

Le assemblee degli studenti e dei genitori sono regolate dagli artt.42,43,44,45 del D.P.R. 31.5.74 n.416.

Qualora venga richiesta la partecipazione di esperti, ai sensi del 5° comma art.43 del D.P.R.31.5.74 n.416, la relativa richiesta deve essere presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta autorizzazione.

Gli studenti e i propri genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art.25. ASSEMBLEA PERSONALE A.T.A.

L'assemblea del personale A.T.A. può essere convocata, previa comunicazione al Preside, dai rappresentanti del personale A.T.A. in Consiglio di Istituto o da tre componenti del personale stesso.

Art.26. ASSEMBLEE STUDENTESCHE

- a) Le assemblee costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
- b) Le assemblee possono essere di classe o di istituto.
- c) In relazione al numero degli alunni ed alle disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
- d) I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
- e) E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese.
- f) Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
- g) L'assemblea di Istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione di una giornata, mentre l'assemblea di classe può ricoprire il limite massimo di due ore di lezione.
- h) Le assemblee non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

- i) Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario di lezione, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta alla Presidenza la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
- I) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee, possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca e di seminario o per lavori di gruppo.
- m) Alle assemblee di classe e di istituto possono assistere, oltre al Preside o ad un suo delegato, tutti gli insegnanti che lo desiderino.

Art.27. FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

- a) L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto
- b) L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto o su richiesta del 20% degli studenti o su richiesta della maggioranza del comitato studentesco laddove costituito.
- c) L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, inoltrata al Preside almeno cinque giorni prima rispetto alla data di convocazione.
- d) Il Preside ha la facoltà di cambiare la data e/o le ore richieste ove sussistono, anche su parere dei docenti, interferenze di ordine didattico.
- e) Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dell'Assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
- f) Il Preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinario svolgimento dell'assemblea.

Art.28. ASSEMBLEE DEI GENITORI

- a) Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
- b) I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori del liceo.
- c) Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Preside.
- d) L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe.
- e) L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure su richiesta del 20% dei genitori.
- f) Il Preside, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'Albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
- g) L'assemblea, per il proprio funzionamento, deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
- h) In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi per classi parallele.
- i) All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli insegnanti della classe o dell'istituto.

CAPITOLO 5: L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Art.29. SERVIZIO DI SEGRETERIA

Il servizio di segreteria è svolto dal Direttore dei servizi Amministrativi del liceo e dal personale addetto all'ufficio.

All'inizio dell'anno il Consiglio di Istituto, previo accordo con la segreteria e nel rispetto dell'orario di lavoro del personale, stabilisce le ore e i giorni durante i quali possono essere richieste informazioni, certificazioni ed altri documenti tenendo presente anche le esigenze di orario degli utenti. Detto orario deve essere esposto al pubblico e venire rispettato.

Tutti i servizi suddetti vanno richiesti ed effettuati tramite l'apposito sportello, mentre l'accesso agli uffici è consentito solo per servizio, su invito o per gravi e motivate ragioni.

Art.30. FORMAZIONE DELLE CLASSI

Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi ed il Collegio dei Docenti formula al riguardo le sue proposte al Preside.

Ai relativi adempimenti provvede, immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per le iscrizioni degli alunni, il Preside.

Gli elenchi delle classi formate vengono affissi all'Albo del Liceo.

Eventuali reclami saranno esaminati entro gli otto giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami e le decisioni devono essere poste immediatamente a conoscenza dei ricorrenti a cura della segreteria del Liceo.

Art.31. ORARIO DELLE LEZIONI

L'orario delle lezioni è fissato dal Preside su proposta del Collegio dei Docenti e della Commissione Orario sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Esso deve restare affisso all'Albo del Liceo per l'intera durata dell'anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto fissa l'orario di inizio delle lezioni.

Art.32. INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI

In base ai criteri generali fissati dal Collegio dei Docenti, accertate le situazioni di difficoltà degli alunni, vengono programmati ed attuati interventi didattici educativi, in base alle disposizioni emanate dal M.P.I.

Art.33. VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

- a) I viaggi di istruzione e le visite guidate sono parte integrante della programmazione che i docenti e i consigli di classe predispongono all'inizio di ciascun anno scolastico.
- b) Il piano per la effettuazione di viaggi e visite viene predisposto ed approvato, per le rispettive competenze, nel corso della prima riunione degli OO.CC. all'inizio dell'anno scolastico.

Le iniziative in ordine ai viaggi scolastici possono essere presentate solo se approvate dal Consiglio di Classe, nella sua prima seduta e comunque entro il 30 novembre, così da consentire al Collegio dei Docenti ed al Consiglio di Istituto di deliberare in merito alle iniziative, ai fini della programmazione didattico-educativa generale e sugli aspetti amministrativi, in tempo utile per la raccolta di almeno tre preventivi di spesa, la conseguente delibera e l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni superiori. Al fine di evitare negative ripercussioni sull'attività didattica, dovute all'incrociarsi delle assenze degli studenti e dei docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio Docenti, il Consiglio d'Istituto stabilisce il periodo in cui debbono essere svolte tutte le iniziative, o comunque opera in modo da concentrare i viaggi e le visite, al fine di limitare al massimo l'inconveniente prefigurato.

- c) Ogni classe può usufruire di un massimo di sei giorni esclusi i festivi per viaggi sia giornalieri che con pernottamento. Il limite minimo di partecipazione è stabilito nei due terzi degli studenti iscritti nelle classi coinvolte. Resta auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi interessate, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione di entità tale da determinare situazioni discriminatorie. Eventuali deroghe al limite dei due terzi possono essere deliberate dal Consiglio di Istituto. Ai viaggi relativi agli scambi culturali possono partecipare studenti di tutte le classi.
- d) I docenti accompagnatori, almeno uno ogni quindici alunni, saranno di norma insegnanti delle classi partecipanti e di materie attinenti alle finalità del viaggio e potranno partecipare ad un solo viaggio di più giorni o ad un massimo di due viaggi o visite di un giorno. I docenti accompagnatori sono responsabili della organizzazione del viaggio e sono i soli che debbono tenere i rapporti con la segreteria della scuola. Il docente accompagnatore individuato come capogruppo dovrà provvedere:
- alla stesura del programma analitico (con esclusione di tempi lasciati a disposizione degli studenti);
- all'invio di detto programma ai genitori degli studenti;
- all'opportuna preparazione degli alunni partecipanti;
- alla successiva acquisizione di consensi scritti dai genitori;
- alla consegna puntuale in segreteria dei consensi e alla verifica che l'intera quota richiesta agli studenti sia stata effettivamente versata;
- alla guida ed alla sorveglianza degli allievi durante lo svolgimento del viaggio;
- ai contatti con gli operatori turistici, durante il viaggio.

Si raccomanda agli studenti e ai genitori:

(per i viaggi di un giorno) di effettuare un unico versamento per classe;

(per tutti i viaggi) di effettuare il versamento solo dopo aver verificato il numero dei partecipanti.

Ogni richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Consiglio di Istituto, sottoscritta dai docenti accompagnatori e corredata dalla seguente documentazione:

- elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classi;
- consenso scritto di chi esercita la patria potestà su ciascun alunno partecipante;
- elenco nominativo dei docenti accompagnatori;
- dichiarazione di detti docenti attestante l'assunzione dell'obbligo della vigilanza degli studenti:
- programma analitico del viaggio.
- e) I docenti fanno parte a tutti gli effetti della comitiva e fruiscono del pacchetto turistico, così come acquistato dall'Istituto. Per i viaggi all'estero, nel caso venga acquistato il pacchetto che preveda il trattamento di mezza pensione o di pensione completa, verrà liquidato ai docenti accompagnatori il 25% della diaria giornaliera spettante (C.M. n.51 del 24.7.90). L'eventuale gratuità verrà utilizzata per coprire parte delle spese relative ai docenti accompagnatori.
- f) Al termine del viaggio i docenti accompagnatori trasmetteranno al Preside una breve relazione concernente soprattutto l'interesse ed il comportamento degli studenti e contenente osservazioni sull'aspetto organizzativo del viaggio concluso, sugli eventuali inconvenienti verificatisi e sul servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.
- g) Ogni alunno anticiperà parte (indicativamente il 20%) della quota a suo carico all'atto della propria iscrizione ai viaggi esigenti più giorni e pagherà la restante parte almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza. Ad ogni alunno, per qualsiasi motivo rinunciatario, sarà rimborsato solo quanto l'agenzia organizzatrice avrà, secondo i propri regolamenti, ritenuto dover rimborsare all'Istituto.
- h) Ogni spesa comune relativa al trasporto (escluse quelle necessarie per l'uso dei mezzi di trasporto pubblici urbani, che potranno essere pagate da ciascun partecipante) al pernottamento ed al vitto deve essere effettuata per il tramite del Liceo e perciò nell'ambito del suo bilancio. L'acquisto individuale del biglietto ferroviario ed il pranzo al sacco (o la consumazione di uno spuntino pagato individualmente) sono ammessi solo per le visite guidate.

- i) La trattativa per l'acquisto del pacchetto turistico o della prestazione compete esclusivamente al Consiglio d'Istituto, tramite il preside e la segreteria e, solo su precisa delega del preside, il docente accompagnatore può intrattenere rapporti con l'agenzia nella fase organizzativa del viaggio, mentre, durante il suo svolgimento, tiene tutti i contatti del caso con l'agenzia e gli operatori turistici. Gli studenti non sono autorizzati a contattare le agenzie e gli operatori turistici per richieste di preventivi o altro, né a nome della scuola, né a nome della classe.
- I) L'agenzia deve impegnarsi a comunicare, almeno 30 giorni prima del viaggio, l'intestazione e l'ubicazione dell'albergo, per poter esercitare nei 5 giorni lavorativi successivi il diritto di ricusazione della sistemazione prospettata.
- m) Non possono essere effettuati viaggi nell'ultimo mese di lezione.
- n) Per quanto non espressamente sopra indicato si rinvia alla normativa vigente.

CAPITOLO 6: LA DISCIPLINA

ART.34. NORME DI COMPORTAMENTO

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".
- 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.35. GIUSTIFICAZIONI, INGRESSO, USCITA

GIUSTIFICAZIONI

- a)La giustificazione deve essere prodotta il giorno immediatamente successivo all'assenza o al ritardo.
- b) La giustificazione dell'assenza/ritardo è accettata solo se prodotta sull'apposito libretto.
- c) Le assenze e i ritardi devono essere giustificati dal docente della prima ora al momento dell'appello.
- d) Le assenze che si prolungano per cinque o più giorni devono essere giustificate anche con certificato medico in caso di malattia; personalmente da uno dei genitori per ogni altro motivo.
- e) Gli alunni che, per dimenticanza o altro motivo valido, non presentino la giustificazione sono ammessi in classe dal docente della prima ora che provvederà a registrare l'inadempienza sul registro di classe. Qualora l'assenza non venga giustificata neanche il giorno seguente, il docente della prima ora è tenuto ad informare la Presidenza che ammetterà l'alunno solo dopo aver sentito i genitori.
- f) In caso di assenze ripetute o prolungate è fatto dovere ai docenti di segnalarle tempestivamente alla Presidenza o ai docenti Collaboratori. I genitori devono telefonicamente avvisare in Segreteria quando il figlio non può frequentare la scuola.
- g) Il Preside comunicherà le assenze ai genitori degli alunni che ne hanno effettuate in numero eccessivo.
- h) In caso di astensione collettiva degli allievi dalle lezioni, i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto, devono darne preventiva e tempestiva comunicazione scritta (almeno 3 giorni prima) alla Presidenza, indicando modalità e motivazioni.

INGRESSO NELLA SCUOLA

- a) Gli alunni devono entrare nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto il personale docente deve già trovarsi in aula.
- b)Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni medesimi.

- c) Il personale ausiliario, relativamente alle aule di competenza, segnalerà tempestivamente alla Presidenza eventuali ritardi o assenze del personale docente; in tali situazioni il personale ausiliario deve assolvere, eccezionalmente, a compiti di vigilanza.
- d) I ritardi di entrata, per gravi motivi, compresi nei primi quindici minuti di lezione, sono giustificati dal docente della prima ora che annoterà il ritardo sul registro di classe.
- e) Gli alunni giunti a scuola con ritardi superiori ai quindici minuti ma compresi nella prima ora di lezione, possono essere ammessi in classe con decisione del Preside o del docente delegato.
- f) Gli alunni giunti a scuola dopo l'inizio della seconda ora di lezione, sono ammessi in classe solo se accompagnati da uno dei genitori a giustificazione del ritardo stesso.
- g) Nel caso in cui gli alunni di cui al punto f) si limitassero a produrre una semplice giustificazione scritta dei genitori, la Presidenza provvede, prima di ammetterli, a chiederne conferma telefonica.
- h) Il Preside, qualora il numero dei ritardi sia eccessivo, ne darà mensilmente comunicazione scritta ai genitori .

USCITA DALLA SCUOLA

- a) Per motivi di sicurezza l'uscita dalla scuola è disciplinata in modo da garantire la sicurezza degli studenti e del personale.
- b) Qualora gli alunni debbano lasciare, per gravi motivi, la scuola prima della fine delle lezioni, potranno farlo solo con il permesso scritto del Preside o del docente delegato.
- c) Per le uscite anticipate dei minori è necessaria la presenza di uno dei genitori, i soli ai quali l'alunno può essere affidato. La richiesta deve essere scritta sul libretto delle giustificazioni e presentata prima dell'inizio delle lezioni.
- d) La Presidenza può autorizzare, eccezionalmente, anticipazioni di uscita, per tutto l'anno scolastico o per parte di esso, per motivi di trasporto o altro grave motivo, previa domanda scritta dei genitori; l'autorizzazione verrà inserita nel registro di classe.

Art.36. ALTRE DISPOSIZIONI

Durante le lezioni gli allievi possono lasciare l'aula solo per gravi motivi e con l'autorizzazione del docente.

E' consentito l'uso dei servizi igienici ad una persona alla volta; devono essere usati esclusivamente i servizi del piano in cui si sta facendo lezione.

Tutti gli allievi devono comunque essere nelle rispettive aule al momento del cambio dei docenti.

Gli spostamenti da un'aula all'altra devono avvenire sollecitamente senza soste o ritardi.

E' fatto divieto agli studenti di abbandonare ingiustificatamente l'edificio scolastico durante le lezioni.

Durante l'orario di lezione non è consentito l'ingresso e l'accesso ai locali della scuola a persone estranee non autorizzate dalla Presidenza o ai familiari degli allievi salvo che debbano conferire con il Preside, con la Segreteria o con i docenti durante l'orario di ricevimento.

Non possono essere introdotti nell'edificio scolastico oggetti o materiali atti a turbare il regolare svolgimento delle lezioni.

Gli studenti e il personale del Liceo possono prendere in prestito libri dalla biblioteca, impegnandosi a riconsegnarli al più presto e comunque entro il termine delle lezioni, ad eccezione degli studenti delle ultime classi che devono riconsegnare i testi entro la conclusione degli Esami di Stato.

Si richiama l'attenzione delle diverse componenti della scuola:

- a) al rispetto ed alla pulizia dei locali; gli alunni che arrecassero danno al patrimonio della collettività saranno chiamati a risarcirlo;
- b) al divieto di fumare nei locali della scuola.

I docenti possono allontanarsi dalle lezioni, dopo aver avvertito la Presidenza, soltanto per gravi e giustificati motivi personali.

ATTIVITÀ PARASCOLASTICHE

All'inizio dell'anno scolastico, in sede di approvazione del PIANO OFFERTA FORMATIVA, il Collegio dei Docenti, determina i giorni e le ore da dedicare alla normale attività didattica e determinando il calendario per le altre attività quali:

- Assemblee di Istituto e di Classe (indicativamente);
- Viaggi di istruzione e visite guidate;
- Altre attività culturali nell'ambito scolastico e cittadino.

Il Collegio dei Docenti fissa altresì, tra gli obiettivi educativi da realizzare, il numero medio di assenze consentito alle classi.

Nel caso in cui tale numero venga superato e in caso di astensioni collettive dalle lezioni non verrebbero autorizzate le attività di cui sopra. Le stesse attività verrebbero limitate anche nel caso di sospensione dell'attività didattica da parte delle autorità superiori (es. elezioni, maltempo).

Art.37. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- I. Il mancato rispetto delle norme di comportamento descritte costituisce mancanza per la quale può essere adottato provvedimento disciplinare.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- La Giunta Esecutiva delibera in merito alle modalità del risarcimento dei danni; infatti coloro che, intenzionalmente o per colpevole negligenza abbiano arrecato danni al patrimonio comune, rispondono personalmente del loro operato; nel caso del mancato accertamento delle responsabilità individuali, sentiti i consigli di classe interessati, la classe o le classi coinvolte provvederanno collettivamente al rimborso. Le famiglie degli alunni devono essere avvertite.
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal consiglio di classe competente e comunicati all'interessato dalla Presidenza entro 5 giorni. Se il provvedimento è rivolto a studente minorenne verrà informata la famiglia.
- 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- 8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati. Si applica per quanto possibile il disposto del comma precedente.
- 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.
- 11.La responsabilità civile della Scuola nei riguardi degli alunni si limita all'orario di permanenza degli stessi negli ambienti scolastici.

12. Ogni alunno è responsabile sia degli oggetti personali, come pure del proprio materiale scolastico: il Liceo declina pertanto ogni responsabilità per eventuali furti o danni alle cose subiti dagli allievi, anche se si preoccupa di assicurare nei diversi ambienti un'assistenza adeguata e di creare un clima di massimo rispetto delle persone e delle cose.

Art.38. ORGANO DI GARANZIA

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7 dello "Statuto degli Studenti" (Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni) è ammesso ricorso, da parte degli studenti soggetti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola così composto:

- un genitore (presidente), uno studente e un docente.

Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia è ammesso ricorso, da parte degli studenti soggetti, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Provveditore agli Studi a norma dell'articolo 328, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

CAPITOLO 7: LE ATTREZZATURE

Art.39. NORME COMUNI ALLE VARIE COMMISSIONI

I membri delle Commissioni disciplinate dal presente Regolamento, ad eccezione del Preside e dei docenti che fanno parte della commissione per la palestra, sono eletti dal Collegio dei Docenti prima dell'inizio delle lezioni e, a seconda dei casi, designati dal Consiglio di Istituto e/o dal Preside.

La composizione delle Commissioni è inserita nel Piano delle attività e portata a conoscenza di tutte le componenti scolastiche mediante affissione all'Albo.

Ogni Commissione è presieduta dal Preside, se ne fa parte, o da un suo membro eletto in seno alla medesima.

I membri delle Commissioni conservano l'incarico, salvo che cessino di appartenere alla comunità scolastica, sino al rinnovo della Commissione. In caso di decadenza o di dimissioni, il Consiglio di Istituto o il Preside a seconda delle competenze, provvederà alle surroghe necessarie.

Le riunioni delle Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti secondo le modalità di cui all'art.9.

Possono essere tenute riunioni congiunte delle varie Commissioni.

Alle riunioni delle Commissioni possono partecipare con diritto di parola i membri della comunità scolastica che lo desiderano.

Art.40. ACQUISTI E USO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DIDATTICO

- a) I docenti, in base alle singole programmazioni approvate dal Collegio dei Docenti, sono tenuti a presentare al Preside ogni loro richiesta in ordine alle specifiche esigenze di attrezzature e materiale didattico entro e non oltre il 10 ottobre di ciascun anno scolastico.
- b) Il Preside nomina, su indicazione del Collegio dei Docenti, una commissione composta da tre docenti e dal responsabile di magazzino che si occuperà della analisi delle proposte di acquisto, del collaudo ed eventuale discarico di materiali e attrezzature.
- c) La stessa Commissione elabora, entro e non oltre il 20 ottobre, il piano acquisti da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Istituto, per l'anno scolastico, conseguentemente alle esigenze didattiche dei docenti.

- d) I docenti sono responsabili degli strumenti e dei materiale loro affidati all'inizio dell'anno scolastico e sono tenuti a riconsegnarli al termine dello stesso.
- e) Per i materiali e le attrezzature accidentalmente rovinati o rotti gli stessi docenti consegnatari dovranno stilare un apposito verbale che, assieme all'oggetto danneggiato (o a ciò che ne resta), dovrà essere consegnato al Preside per l'avvio della pratica di discarico.

Art.41. ATTREZZATURE E SUSSIDI AUDIOVISIVI

Tutte le classi hanno diritto di usufruire delle attrezzature e dei sussidi audiovisivi.

I laboratori e le attrezzature sono accessibili agli studenti, anche fuori dell'orario scolastico, per attività didattiche e di ricerca inserite nella programmazione solo in presenza di un docente, previa autorizzazione del Preside.

Ogni studente o gruppo di studenti è responsabile del materiale inventariato che gli viene affidato durante le attività didattiche e ne risponde in caso di rottura o danneggiamento per cattivo uso o mancata riconsegna.

Alle dotazioni e all'uso di attrezzature e sussidi è preposto un Coordinatore di settore con i sequenti compiti:

- a) compilare ed aggiornare l'elenco dei sussidi, degli apparecchi, attrezzature e materiali a disposizione; tali elenchi devono essere disponibili per facile consultazione;
- c) vagliare proposte di acquisto di nuove dotazioni, da trasmettere alla Commissione preposta con motivate relazioni ed indicazioni di spesa;
- d) predisporre regolamenti concernenti l'uso di attrezzature e sussidi da sottoporre all'esame degli Organi Collegiali.

Art.42. BIBLIOTECA

La biblioteca può essere usata da tutte le componenti della scuola e da membri di altre scuole su richiesta della relativa Presidenza.

In caso di mancanza di bibliotecario, il Preside, su indicazione del Collegio dei Docenti e del Coordinatore Amministrativo, nomina una Commissione costituita da un docente subconsegnatario dei testi, delle pubblicazioni e delle attrezzature della biblioteca, da un altro docente e da un collaboratore amministrativo, con l'incarico di gestire la biblioteca mediante:

- a) la definizione dell'orario di funzionamento della biblioteca compatibile con l'orario di servizio dei responsabili;
- b) l'emanazione di un regolamento sulle modalità di consultazione e prestito del materiale esistente:
- c) la conservazione dei testi, la loro schedatura, l'ordinamento, la tenuta del registro dei prestiti, l'acquisizione, conservazione ed uso di cataloghi e recensioni;
- d) la valutazione delle richieste di acquisto da proporre, con motivazioni e progetto di spesa al Consiglio d'Istituto;
- e) la raccolta di dati sull'utilizzazione della biblioteca e di informazioni sul mercato librario che le consentano di assumere una funzione di stimolo e di aggiornamento nei confronti delle varie componenti della scuola;
- f) la raccolta di dispense elaborate nella scuola o in altre scuole che possano risultare interessanti per la comunità scolastica; ogni dispensa dovrà essere datata e portare il nome dell'autore o degli autori, della classe e del corso.

Art.43. PALESTRA ED ATTIVITÀ SPORTIVE

All'adeguato espletamento dell'Educazione Fisica è preposta una commissione composta dagli insegnanti della disciplina nel Liceo mediante:

- a) la cura dell'efficienza della palestra e delle altre attrezzature messe a disposizione;
- b) esame di proposte concernenti attività sportive.

CAPITOLO 8: GRUPPI OPERANTI NELLA SCUOLA

Art.44. GRUPPI STUDENTESCHI E GRUPPI DI STUDIO

Tutti gli studenti del Liceo hanno diritto di riunirsi ed organizzarsi autonomamente nell'ambito della scuola per finalità conformi alla Costituzione.

Per le riunioni di gruppi di studenti possono essere usate aule disponibili purché in orario non di lezione e compatibilmente con le possibilità del servizio del personale A.T.A., previa richiesta al Preside sottoscritta da almeno due studenti che si assumono la responsabilità del locale e delle attrezzature.

La richiesta deve pervenire alla Presidenza, per motivi organizzativi, almeno 15 giorni prima della riunione, deve contenere le motivazioni della riunione ed essere compatibile con la disponibilità dei docenti, se richiesta, e dei non docenti.

E' comunque auspicabile che anche queste attività vengano programmate all'inizio dell'anno scolastico.

Alle riunioni possono partecipare persone estranee alla scuola solo previa autorizzazione del Preside.

Al termine della riunione il locale deve essere lasciato pulito ed in perfetto ordine. Di questo rispondono i sottoscrittori della richiesta.

Tutti i gruppi possono richiedere alla Presidenza di portare comunicazioni scritte nelle classi anche in orario di lezione, preferibilmente all'inizio o al termine dell'ora.

Art.45. GRUPPI DI DOCENTI E PERSONALE A.T.A.

I docenti e il personale A.T.A della scuola sono liberi di riunirsi nei locali dell'Istituto fuori dell'orario di lezione e di organizzarsi in gruppi per interessi di natura culturale, artistica, didattica o sindacale.

Alle riunioni, previa autorizzazione del Preside su richiesta fatta pervenire almeno 7 giorni prima, possono essere invitate anche persone estranee alla comunità scolastica.

Al termine delle riunioni i locali usati devono essere lasciati in perfetto ordine a cura di chi ha indetto la riunione.

Art.46. GRUPPI DI GENITORI

Le riunioni dei genitori e dei relativi gruppi nei locali della scuola devono avvenire fuori dell'orario di lezione e riguardare problemi attinenti l'attività della scuola.

Le convocazioni devono essere concordate con il Preside e risultare da una richiesta sottoscritta da almeno tre genitori nella quale siano indicati i motivi della riunione.

CAPITOLO 9: ATTIVITÀ CULTURALI

Art.47. ATTIVITÀ CULTURALI

Il Liceo si rende promotore, attraverso i propri Organi Collegiali ed una commissione istituita a tale scopo, di attività culturali in relazione anche al P.O.F.

Le attività interessate dal presente articolo, eccetto quelle già previste dalle programmazioni didattiche, sono autorizzate, previo parere della Commissione, dal Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte presentate e, nei limiti delle disponibilità di bilancio, potranno essere finanziate, in tutto o in parte, a carico del bilancio della scuola.

Art.48. APERTURA DELLA SCUOLA VERSO L'ESTERNO

Nei limiti della disponibilità di orario del personale A.T.A., nonché della disponibilità dei propri locali ed attrezzature, la scuola è aperta a tutte le istanze culturali e sociali esterne.

Detta disponibilità si attua mediante la concessione di spazi ed attrezzature per mostre, incontri e convegni a persone, associazioni, enti ed altri organismi democratici operanti nel distretto.

Le attività interessate dal presente articolo sono autorizzate, previo parere della Commissione, dal Consiglio di Istituto che stabilisce, volta per volta, tempi e modalità d'uso. La stessa Commissione cura i rapporti con le altre scuole e con organizzazioni culturali e sociali per avviare iniziative comuni e per promuovere una costante opera di informazione nella scuola su spettacoli, dibattiti, mostre ed altri eventi rilevanti che si svolgono nel distretto.

Art.49. AFFISSIONI DI MANIFESTI

Il manifesto murale è riconosciuto come strumento valido di comunicazione ai fini di avviso, denuncia, proposta, dibattito da parte di tutte le componenti della scuola.

Essi possono essere affissi negli appositi spazi all'interno della scuola.

Ogni manifesto deve recare la data di affissione, la firma leggibile di chi ne chiede l'affissione e la firma per presa visione del Preside.

Questi può opporsi all'affissione solo nel caso ravvisi nel manifesto una ipotesi di reato. In tal caso il rifiuto deve essere motivato per scritto entro tre giorni, indicando le norme penali cui si fa riferimento. il manifesto può rimanere affisso non più di due settimane, salvo che si riferisca ad attività di più lunga durata.

Si possono affiggere, sottostando alle medesime norme, anche avvisi di manifestazioni culturali, sportive, politiche, ecc., che vengono tolti appena realizzata la manifestazione stessa.

Qualora nel manifesto vengano riportati brani o ritagli di giornali o riviste, deve essere indicata la pubblicazione dalla quale sono stati tratti e la relativa data.

CAPITOLO 10: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.50. VALIDITÀ

Con l'approvazione del presente regolamento, cessano di avere efficacia tutte le precedenti deliberazioni concernenti le materie disciplinate dal presente regolamento.

Art.51. PROPOSTE DI MODIFICA

Qualsiasi proposta di modifica del presente regolamento deve essere presentata per scritto al Consiglio di Istituto con la formulazione specifica delle modifiche, aggiunte o soppressioni richieste.

Le proposte possono essere presentate al Consiglio di Istituto da Preside o dalle varie componenti della scuola quando siano sottoscritte da almeno il 20% della componente richiedente.

Art.52. RIFERIMENTI

Per tutto quanto non espressamente specificato o stabilito nel presente regolamento si fa riferimento alla C.M.16.4.74 n.105, al D.I.28.5.75, ai D.P.R. 31.5.74 n.416, 419, 420 e al D.P.R. 24.6.98 n.249 Regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie"

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art.1. PRINCIPI

L'Istituto Magistrale "Luigi Pietrobono" di Alatri con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11.11.1975 n.584 e successive modifiche; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.1995; Legge 16.1.2003 n.3).

Il presente regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall'art.137 del Trattato di Nizza, dall'art.32 della Costituzione e dal D.lgs.19.9.1994 n.626 e successive modifiche.

La scuola, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3 lettera d), D.P.C.M. 14.12.1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11.11.1975, n.584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art.2. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

E' stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:

atri ed ingressi, aule, corridoi, segreteria, direzione, biblioteca, sala professori, laboratori, sale per riunioni, bagni;

uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza formalità e senza particolari permessi negli orari stabiliti;

uffici o locali ove si ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso;

nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nelle strutture.

Art.3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Nell'allegato A del presente regolamento sono individuati i responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, in attuazione dell'art.4, comma 1, lettera b) della D.P.C.M. 14.12.1995. Gli incarichi sono attribuiti al personale operativamente più presente ed a contatto con il pubblico nelle varie articolazione delle strutture.

E' compito dei responsabili:

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- Utilizzare gli appositi moduli di contestazione (all.B).

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi (all.C) da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Il Dirigente Scolastico individua con proprio provvedimento i preposti di cui sopra.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i responsabili possono chiedere la collaborazione dei Nuclei Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di Legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art.4. SANZIONI

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, come modificato dall'art.52 comma 20 L.448/2001 e dall'art.10 L689/1991 come modificato dall'art.96 D.lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.25,00 a €.250,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fini a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.200,00 a €.2000,00.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a provvedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art.5. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art.3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base al modello allegato B. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della scuola.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Frosinone, così come previsto dall'art.17 dellla L.689/1991. Una copia del rapporto va consegnata al Dirigente Scolastico.

I soggetti di cui all'art.3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art.6. RAPPORTI CON LA PREFETTURA

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Frosinone con la quale l'Istituto "Luigi Pietrobono" mantiene rapporti di costante informazione.

Art.7. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

INDICE

CAP. 1: LA COMUNITÀ SCOLASTICA

CAP. 2: COMPONENTI E SOGGETTI DEL LICEO

CAP. 3: GLI ORGANI COLLEGIALI

CAP. 4: LE ASSEMBLEE

CAP. 5: L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

CAP. 6: LA DISCIPLINA

CAP. 7: LE ATTREZZATURE

CAP. 8: GRUPPI OPERANTI NELLA SCUOLA

CAP. 9: ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE

CAP. 10: NORME TRANSITORIE E FINALI

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO